



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

IL CONSIGLIERE DELEGATO

sul ricorso iscritto al n. 9619/2023 R.G. proposto da:

..... domiciliato come da pec registri di giustizia
presso l'avvocatoche lo rappresenta e difende

-ricorrente-

contro

.....,
elettivamente domiciliati in ROMA VIA FLAMINIA 109, presso lo
studio dell'avvocato D'ELIA FEDERICO NICOLA UMBERTO che li
rappresenta e difende unitamente all'avvocato GALLEANO SERGIO
NATALE EDOARDO

-controricorrenti-

nonchè contro

I.N.P.S.

-intimato-

avverso la SENTENZA n. 10/2023 emessa dalla CORTE D'APPELLO
MESSINA il 17/01/2023

rilevato, quanto alla manifesta infondatezza, che:

- è consolidato l'indirizzo per cui l'accertamento dello svolgersi in forma subordinata di rapporti di l.s.u. dà diritto alle differenze retributive ex art. 2126 c.c. (Cass. 17101/2017; Cass. 3504/2024);
- la riqualificazione in termini di subordinazione di rapporto formalmente stipulato in altre forme attribuisce, qualora vi sia abusiva reiterazione, il diritto al risarcimento del danno c.d. eurounitario secondo i parametri di Cass., S.U., 5072/2016 (Cass. 10951/2018; Cass. 41464/2021);
- la Corte territoriale ha accertato l'esistenza della subordinazione sulla base di alcuni indici propri di essa (la Corte di merito ha infatti rilevato non solo che "alle tre lavoratrici era stata richiesta una prestazione sovrapponibile a quella dei dipendenti", ma anche che essi erano soggetti a "tutti gli oneri propri dei dipendenti a tempo indeterminato quali timbratura, giustificazione delle assenze, visite fiscali, pianificazione delle ferie, assegnando loro le mansioni di cui in narrativa"), mentre il ricorso per cassazione, sul punto è del tutto generico, a fronte peraltro di un accertamento di merito chiaro e non implausibile e come tale non censurabile in sede di legittimità;

quanto sostenuto con il ricorso è dunque in contrasto con principi consolidati presso questa S.C. ed attinge in modo inammissibile e generico anche a profili di merito;

propone

la definizione del ricorso ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ.

Si comunichi ai difensori delle parti

Roma, il 07/06/2024

Roberto Belle'

Avvertenze

- 1) Entro quaranta giorni dalla comunicazione della proposta di definizione, la parte ricorrente, con istanza sottoscritta dal difensore munito di una nuova procura speciale, può chiedere la decisione del ricorso; in mancanza, il ricorso si intende rinunciato e la Corte provvede a dichiarare estinto il giudizio.
- 2) L'estinzione del giudizio comporta il beneficio della non applicazione del raddoppio del contributo unificato (art. 18 del d.lgs. n. 149 del 2022).
- 3) Se la parte chiede la decisione, la Corte procede in camera di consiglio e quando definisce il giudizio in conformità alla proposta applica il terzo ed il quarto comma dell'art. 96 cod. proc. civ.